

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI**

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice Rosanna Angarano ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento camerale n. 4/2021 avente ad oggetto l'omologazione del piano del consumatore presentato da

Gaetano Pignataro rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Sandro Putignano

Ricorrente

Nei confronti di

Massa dei creditori

**FATTO E DIRITTO**

1 Con ricorso depositato il 14 maggio 2021 Gaetano Pignataro proponeva ex art. 7 ss l. n. 3/2012, avvalendosi dell'OCC nominato dal Tribunale nella persona dell'Avv. Stefano Accogli, un piano del consumatore.

Con decreto del 10 giugno 2021 il Tribunale fissava l'udienza del '7 settembre 2021 per l'omologazione del piano.

Alla detta udienza l'OCC allegava di aver ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza agli unici due creditori, Agos Ducato spa e BCC Credito Consumo spa, e di aver ricevuto osservazioni dalla solla BCC Credito di Conversano. Alla medesima udienza il ricorrente insisteva nella richiesta di omologazione del piano, evidenziando il peggioramento delle condizioni reddituali in quanto, se pure non più in cassa integrazione, aveva subito una decurtazione salariale.

Alla medesima udienza il Giudice riservava la decisione.

2 Il proponente, secondo quanto attestato dall'OCC è debitore dell'Agos Ducato per l'importo totale di € 12.494,64, in virtù di un finanziamento di originari € 20.000/00 stipulato in data 20 marzo 2017 per l'acquisto di una autovettura e dell'importo di € 11.167,59 nei confronti della BCC in virtù di un finanziamento di originari € 11.333,33 stipulato in data 14 marzo 2018 per l'assolvimento di esigenze familiari. A tali debiti deve aggiungersi il compenso dovuto all'OCC ed al difensore per complessivi € 1955,31.



3 Il patrimonio del ricorrente è costituito esclusivamente dall'autovettura acquistata con il finanziamento dell'Agos Ducati e dallo stipendio di € 885,00 al febbraio 2021, importo rispetto al quale il ricorrente ha allegato all'udienza ulteriore decurtazione. Le spese correnti per il sostentamento della famiglia, composta dal ricorrente e dal figlio minore, stante il decesso nel 2017 del coniuge, sono stata quantificate in € 566,80 mensili.

3 Il piano prevede 1) il pagamento integrale delle spese di procedura in otto rate mensile a decorrere dal primo mese post omologa di importo pari ad € 121,30 2) il pagamento al 50% dei due creditori chirografari in quarantotto rate mensili dell'importo complessivo di € 246,48 dell'importo totale di € 246,48.

4 Deve confermarsi l'ammissibilità del piano, già oggetto di vaglio sommario con il decreto di fissazione dell'udienza. In particolare, sussiste il requisito del sovraindebitamento ex art. 6 co. 2 l. n. 3/2012 in quanto le mutate condizioni reddituali del ricorrente rendono estreamamnete difficile l'adempimento delle obbligazioni assunte con le due finanziarie; sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 7 l. citcome pure attestato dall'OCC; la domanda risulta completata dal corredo informativo di cui all'art. 9 l. cit; non risultano atti in frode;

5 il piano supera il giudizio di fattibilità di cui all'art. 12 bis l. cit. in quanto appare ragionevole la previsione di una durata di quattro anni in quanto contenuta in un orizzonte temporale rispetto al quale può ragionevolmente esprimersi una valutazione positiva della capacità del ricorrente di farvi fronte con le pur limitate risorse a disposizione

6 Sussistono, infine, i presupposti per superate la contestazione di non convenienza espressa dalla BCC. Detto creditore si è limitato a dedurre l'eccessività della falcidia pari al 50% del credito, stante le agevolazioni già concesse.

In primo luogo l'argomento non risponde al diverso requisito di cui all'art. 12 bis co. 4 l. cit. che impone una comparazione tra il piano e l'alternativa liquidatoria. In ogni caso, l'unico bene del ricorrente è un'automobile acquistata nel 2017 al prezzo di € 21.000/00 il cui valore, decorsi già quattro anni, è certamente inferiore all'importo complessivamente offerto ai due creditori, pari ad € 11.831,12. L'alternativa liquidatoria, infatti, va valutata con riferimento alla debitoria complessiva, ovvero con una valutazione della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditori,



inclusi i creditori prededucibili, dovendosi valorizzare il profilo concorsuale della procedura. Inoltre, una prudente previsione di vendita all'asta deve necessariamente considerare la prospettiva di almeno due esperimenti di vendita. Dal ricavato, poi, andrebbero sottratte le ulteriori spese di procedura. Non è, pertanto, ragionevole ipotizzare un ricavato maggiore ed in tempi brevi rispetto a quanto offerto. Infine, le somme percepite dal ricorrente a titolo di stipendio non superano i limiti della impignorabilità di cui all'art. 545 cpc.

### PQM

Omologa il piano del consumatore proposto da Pignataro Gaetano

Dispone che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi il presente decreto sia comunicati a tutti i creditori,

**Dispone** che il presente decreto venga pubblicati a cura dell'OCC s sui siti ufficiali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC Avv. Stefania Accogli

*Bari, 13 settembre 2021*

Il Giudice designato  
Rosanna Angarano

